

**ODG**  
**N. 1766**

VISITE SPECIALISTICHE NEI PENITENZIARI

*Presentato dal Consigliere regionale:*

*BONGIOANNI PAOLO (primo firmatario) 27/01/2024*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 27/01/2024*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO:** Potenziamento delle visite specialistiche negli istituti di pena regionali, per prevenire e migliorare la salute della popolazione carceraria.

### **PREMESSO CHE**

*In base al DPCM del 1 Aprile 2008, articolo 2, sono compito "del Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del DPR n.309\1990, nonchè per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del Dlgs. 272\1989. Le regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento."*

*Secondo l'articolo 2 del Dlgs 230\1999 "lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica. Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unità sanitaria locale. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti."*

### **CONSIDERATO CHE**

Il miglioramento delle condizioni sanitarie dei detenuti può favorire un clima più calmo all'interno degli istituti di pena ed una convivenza meno violenta tra detenuti, nonchè minori possibilità di aggressione agli agenti di polizia penitenziaria, i quali hanno necessità di svolgere il loro lavoro in sicurezza senza pericolo per la loro incolumità.

La possibilità di aumentare le visite di carattere specialistico, non effettuabili da personale di medicina interna al penitenziario, direttamente negli istituti di pena, porterebbe il vantaggio di non spostare il detenuto, elemento che comporta, durante tale funzione, anche la sottrazione di agenti penitenziari all'interno dell'istituto di pena in un contesto che vede già il personale operante delle carceri in numero inferiore a quanto necessario.

In base alla sentenza della Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 49808 del 14 novembre 2019, è stato anche riconosciuto il diritto al detenuto di ricevere in carcere, a proprie spese, le visite e le cure di medici specialisti di fiducia con l'autorità giudiziaria che può negare o limitare l'accesso in carcere da parte di medici esterni soltanto in presenza di specifiche e ineludibili esigenze cautelari, in assenza delle quali il diritto alla visita fiduciaria non può soffrire limitazioni di sorta.

**IL CONSIGLIO REGIONALE impegna la GIUNTA REGIONALE a:**

- 1) Rafforzare, in concerto con le amministrazioni penitenziarie degli istituti di pena presenti nel territorio regionale, le ASL Territoriali ed il Garante regionale dei detenuti, la possibilità di effettuare, garantendo la sicurezza del personale medico coinvolto, le visite specialistiche per i detenuti all'interno degli istituti di pena e, ove possibile, anche con modalità di telemedicina, in modo da facilitare la tutela della salute per i detenuti maggiormente bisognosi di cure specialistiche e ridurre i motivi di tensione all'interno degli istituti di pena.
- 2) Potenziare i servizi di psichiatria e psicologia disponibili all'interno degli istituti di pena, al fine di migliorare il monitoraggio della salute mentale dei detenuti e prevenire situazioni aggressive all'interno della popolazione carceraria, con una attenzione particolare all'interno degli istituti di pena femminili, dei minori e dei soggetti con maggiori fragilità.
- 3) Promuovere, in cooperazione con le ASL territoriali e le Università, un rafforzamento della formazione specialistica universitaria sulla sanità penitenziaria, in modo da aumentare le capacità tecniche e professionali dei medici operanti all'interno degli istituti di pena o lavoranti con i medesimi.

Proponente Paolo BONGIOANNI